



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 604 del 30 dicembre 2021.

“Legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 – Articolo 3. Accordo di cooperazione per l'esercizio delle funzioni in materia di tassa automobilistica regionale. Triennio 2022/2024”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418 'Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali';

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, concernente: 'Tassa



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9' ed, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 6;

VISTO l'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 2019, n. 157;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 13 marzo 2019: “Legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 – Articolo 3. Convenzione per la gestione delle funzioni in materia di tassa automobilistica regionale”;

VISTA la nota prot. n. 8731 del 28 dicembre 2021 con la quale l'Assessore regionale per l'economia trasmette, condividendone i contenuti, la nota del Dipartimento regionale delle finanze e del credito prot. n. 23792 del 21 dicembre 2021, e relativi atti, concernente 'Art. 3 legge regionale 11 agosto 2015, n. 16. Accordo di cooperazione per l'esercizio delle funzioni in materia di tassa automobilistica regionale – Triennio 2022-2024';

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 23792/2021 il Dipartimento regionale delle finanze e del credito, preliminarmente, rappresenta che con nota prot. n. 22691 del 7 dicembre 2021 sono stati comunicati gli esiti dell'attività istruttoria svolta per la definizione del nuovo accordo di cooperazione per l'esercizio delle funzioni in materia di tassa automobilistica regionale, da stipularsi con l'Automobile Club d'Italia (ACI), per dare attuazione alla convenzione di cui al citato articolo 3 della legge regionale n.16/2015 e per assicurare la continuità della gestione del tributo, essendo il vigente accordo di cooperazione in scadenza al 31 dicembre 2021; atteso che ACI, ente pubblico non economico con esperienza nel settore, è l'unico



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

soggetto fra quelli previsti dalla normativa in argomento ad avere manifestato il proprio interesse, si rende necessario provvedere, ai sensi del citato articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 5, comma 6, del parimenti citato decreto legislativo n. 50/2016, alla stipula del nuovo accordo in regime di avvalimento e cooperazione amministrativa al solo rimborso dei costi sostenuti;

CONSIDERATO che nella nota di che trattasi prot. n. 23792/2021 il Dipartimento regionale delle finanze e del credito precisa, altresì, che i costi esposti nel prospetto 'Stima dei costi' riguardano i costi differenziali annui preventivamente quantificati da ACI per l'attuazione dell'accordo che saranno rimborsati a seguito di rendicontazione e, conclusivamente, rimette lo schema di accordo per il periodo 2022/2024 unitamente agli atti allegati, per l'approvazione e l'autorizzazione alla sottoscrizione dello stesso;

RITENUTO di approvare l'accordo di cooperazione in argomento da stipularsi con l'Automobile Club d'Italia per dare attuazione al citato articolo 3 della legge regionale n. 16/2015 e di autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito alla sottoscrizione dello stesso;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, l'accordo di cooperazione tra la Regione Siciliana e l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali - Triennio 2022/2024 e di autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dell'Assessorato regionale dell'economia alla sottoscrizione dello stesso, in conformità alla proposta di cui alla nota del predetto Dipartimento regionale delle finanze e del credito prot. n. 23792 del 21 dicembre 2021, e relativi atti, trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 8731 del 28 dicembre 2021, costituenti allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Economia
—
L'Assessore

Palermo,

28 DIC 2021

N° prot.

8731

Oggetto: Art.3 Legge regionale 11 agosto 2015 n. 16. Accordo di cooperazione per l'esercizio delle funzioni in materia di tassa automobilistica regionale — Triennio 2022 2024. ACI Ente pubblico Economico

Alla Segreteria di Giunta regionale

All'On.le Presidente della Regione

Ufficio di Gabinetto

e, p.c. Al Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito

Al fine di inserire l'argomento in oggetto all'Ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta di Governo, si trasmette la nota prot. 23792 del 21 dicembre 2021, comprensiva dei relativi allegati, del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, di cui si condividono i contenuti, inerente allo schema dell'accordo per il periodo 2022/2024 con ACI - Automobile Club d'Italia - e alle ultime proposte di modifica di parte regionale della bozza, per l'approvazione e l'autorizzazione alla sottoscrizione.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
Servizio 5 Tassa automobilistica



Prot. n. 23792

Palermo, li 21/12/2021

Al Sig. Assessore regionale per l'Economia

SEDE

OGGETTO: Art.3 Legge regionale 11 agosto 2015 n. 16. Accordo di cooperazione per l'esercizio delle funzioni in materia di tassa automobilistica regionale – Triennio 2022 2024.

Con nota prot. n. 22691 del 7/12/2021 sono stati rappresentati alla S.V. gli esiti dell'attività istruttoria svolta fino a quella data per la definizione del nuovo accordo di cooperazione per l'esercizio delle funzioni in materia di tassa automobilistica regionale da stipularsi con l'Automobile Club d'Italia, per dare attuazione alla convenzione di cui all'art. 3 della L.R. n.16/2015 e per assicurare la continuità della gestione del tributo, essendo il vigente accordo di cooperazione in scadenza il 31 dicembre 2021.

Atteso che l'ACI, ente pubblico non economico operante e con esperienza nel settore, è l'unico soggetto fra quelli previsti dall'articolo citato ad avere manifestato il proprio interesse, si rende necessario provvedere, ai sensi dell'art.15 della L.241/90 e dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, alla stipula del nuovo accordo in regime di avvalimento e cooperazione amministrativa al solo rimborso dei costi sostenuti.

A tal riguardo si precisa che i costi esposti nel prospetto "Stima dei costi" riguardano i costi differenziali annui preventivamente quantificati da ACI per l'attuazione dell'accordo che saranno rimborsati a seguito di rendicontazione.

Ciò premesso si trasmettono lo schema dell'accordo per il periodo 2022/2024 unitamente al disciplinare predisposto ai sensi dell'art.51 del D.L.124/2019 con i relativi allegati e la mail del 17/12/2021 recante le ultime proposte di modifica di parte regionale alla bozza, affinché siano sottoposti, ove condiviso dalla S.V., alla Giunta Regionale per l'approvazione e l'autorizzazione alla sottoscrizione.

S. Bologna
Il Dirigente Generale
Bologna



Firmato digitalmente da
GIOVANNI
BOLOGNA
Data:
2021.12.21
17:59:29 +01'00'



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
SERVIZIO 5 - TASSA AUTOMOBILISTICA
Via Notarbartolo 17, 90141 - Palermo
dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 22691

Palermo 07-12-2021

**OGGETTO: Gestione Tassa Automobilistica Regionale - Avvio attività per nuova
Convenzione anni 2022 /2024**

Assessore dell'Economia
Ufficio di Gabinetto
Sede

Si richiama la nota prot. n. 5676 del 15.03.2021 con la quale si è riferito in ordine alle procedure e adempimenti da porre in essere nell'ambito della gestione della Tassa Automobilistica ai fini della stipula della convenzione per gli anni 2022-2024 e di cui con la presente si fornisce aggiornamento.

Come noto, è ai sensi della legge regionale n° 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia, a fare data dal 1° gennaio 2016, della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, che questa Amministrazione ha provveduto, ai fini della gestione della suddetta tassa, così come è disposto dall'art. 3 della citata legge. Detto articolo infatti stabilisce che le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione, che le esercita secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze del 25 novembre 1998 n. 418 tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle Entrate o con l'Agente della riscossione della Regione ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore.

Per cui come già detto nella precedente nota che si richiama, a seguito delle verifiche di interesse al riguardo effettuate tra i Soggetti sopra indicati, nel tempo, per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, sono stati stipulati gli appositi accordi di cooperazione con ACI, quale Ente pubblico non economico, che ha manifestato l'interesse a instaurare il rapporto di cooperazione con la Regione in materia di tassa automobilistica, disponendo della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale, della esperienza pluridecennale di gestione del servizio e detenente le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio.

Poiché l'Accordo di Cooperazione con ACI per il triennio 2019-2021 (approvato giusta delibera regionale n. 69 del 17.3.2019) per la gestione delle funzioni previste all'art.3 della succitata legge regionale n. 16 dell'11 Agosto 2015, è in fase di scadenza a dicembre del corrente anno, si è proceduto, per assicurare il regolare proseguimento delle funzioni e al fine di scongiurare l'interruzione del servizio pubblico connesso alla gestione della tassa automobilistica, alla predisposizione degli atti utili per l'individuazione ai sensi di legge del Soggetto con il quale stipulare il nuovo accordo di cooperazione, così da addivenire, alla scadenza del suddetto termine, alla compiuta e definita procedura per la relativa formalizzazione dell'accordo.

Si è pertanto provveduto ad inoltrare in data 14 giugno 2021 gli appositi inviti ai Soggetti, come indicati dalla legge, e rispettivamente all'Agenzia delle Entrate, all'Agente della riscossione della Regione e all'altro ente pubblico non economico, operante e con esperienza pluriennale nel settore, quale ACI, a manifestare l'interesse ad assumere le funzioni di cui alle norme sopra richiamate, mediante stipula di apposita convenzione, così come legislativamente disposto, e comunque a seguito di correlate intese, per il periodo sopra indicato a decorrere dall'1.1.2022. Successivamente l'Agenzia delle Entrate con PEC del 5 agosto 2021 ha comunicato di non manifestare interesse allo svolgimento delle attività di gestione, in regime convenzionale delle tasse automobilistiche


della Regione Sicilia, mentre alcun riscontro al riguardo è pervenuto da parte di Riscossione Sicilia.

Con PEC del 16 luglio 2021 ha invece fornito riscontro positivo l'ACI, manifestando l'interesse a fornire alla Regione Siciliana il supporto cooperativo nell'organizzazione e progettazione delle attività di gestione della Tassa Automobilistica.


Quindi si rappresenta che, con il succedersi poi di incontri effettuati con ACI nell'ambito della disamina degli elementi di intesa, ad oggi si è in fase di valutazione delle bozze documentali riferite al disciplinare e all'Accordo di Cooperazione, in corso di predisposizione, per addivenire nei termini previsti alla definizione delle attività.

Quanto sopra ai fini di assicurazione sul prosieguo delle attività finalizzate alla stipula del suddetto accordo di cooperazione, restando cura dello Scrivente ogni aggiornamento al riguardo.


Il Funzionario direttivo
Caterina Russo



Il Dirigente del Servizio
Rosanna Schirimenti



Il Dirigente Generale
Bologna



SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE SICILIANA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI – PERIODO 01/01/2022 -31/12/2024 -

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art.)

Tra

tra l'Assessorato dell'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, della Regione Siciliana (di seguito Regione), codice fiscale e partita IVA 80012000826, con sede in Palermo, via Notarbartolo 17, rappresentato da, nato a (.....) il, domiciliato presso la sede dell'Ente in via Notarbartolo 17, Palermo, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, nominato con Decreto Presidenziale n. del , ed autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo di Cooperazione con delibera di Giunta numero n. del

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI.

Premesso che

- a) la Legge n. 449/97, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) il D.M. 25-11-1998 n. 418 costituisce il Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;
- c) l'art.3 della L.R.n.16 del 11/08/2015 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016 le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal D.M. 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle finanze, tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate o con l'Agente della riscossione della Regione ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore;
- d) l'art. 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che l'Agenzia delle entrate, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis;
- e) l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che: "Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono

acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo";

- f) la Regione Siciliana ed ACI ognuna per il proprio fine istituzionale assicurano che le banche dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della tassa automobilistica nazionale/regionale detengano dati aggiornati ed attendibili. Considerato che il presupposto tributario della tassa automobilistica regionale si basa sulle risultanze comunicate dal tenentario del PRA e che la gestione dell'archivio regionale innesca conseguenti aggiornamenti/correzioni del PRA entrambi gli enti perseguono la razionalizzazione e la bonifica continuativa dei dati in funzione del contrasto all'evasione tributaria e mediante la gestione dei relativi archivi e la bidirezionalità dello scambio dei dati;
- g) il presente accordo consiste nel reciproco scambio di prestazioni e relativo rimborso delle sole spese vive effettivamente sostenute, da parte dei soggetti coinvolti per perseguire attraverso la corretta amministrazione del tributo e l'erogazione del servizio di assistenza ai contribuenti in ogni fase del rapporto di cooperazione, l'ottimizzazione delle relative banche dati;
- h) il presente accordo non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, in quanto sono pienamente soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 6 dello stesso d.lgs. 50/2016;
- i) il seguente accordo di cooperazione pianifica lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra uffici di strutture di derivazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati e rendicontati. Tutto ciò è coerente anche con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, non sono soggetti alle direttive sugli appalti e sono quindi legittimi, se il trasferimento di risorse resti nei ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute.

Premesso che la Regione Siciliana

- a) ha avuto notizia, con nota del 23 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate, della dismissione graduale del Sistema di Gestione Archivio Tasse Automobilistiche (SGATA) a favore del nuovo sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e che la predetta dismissione avrebbe determinato che i servizi prima erogati dall'Agenzia delle Entrate tramite SGATA sarebbero stati offerti dal nuovo sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico gestito da ACI

premessi che ACI

- a) studia, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, approvato con il D.P.R. n. 881/1950, i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza (...) legale, tributaria (...) ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- b) gestisce, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Statuto, con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA) istituito presso l'ACI con r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli Uffici degli ACI;
- c) ai sensi del decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, articolo 51, comma 2-bis allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire

risparmi di spesa, quale gestore del sistema informativo del pubblico registro automobilistico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha acquisito i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento degli archivi regionali/provinciali.

- d) come rappresentato al Dipartimento delle finanze e del credito della Regione siciliana, con nota prot.n. 2666/21 del 16/07/21, ha interesse a proseguire nel rapporto di cooperazione con la Regione in materia di tasse automobilistiche disponendo della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluridecennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio;
- e) in attuazione dell'articolo 51, commi 2bis e 2quater, del decreto-legge n. 124/2019, così come comunicato con nota del 23 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate a tutte le Regioni e Province autonome gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), che ai sensi del DM 418/98, art. 5, svolge funzioni sussidiarie per la gestione delle tasse automobilistiche, come attualmente garantito per le Regioni Marche, Molise, Calabria, Liguria, Veneto e Valle D'Aosta ed offre funzioni di scambio/ integrazione/ pulizia dei dati con gli archivi regionali e rende disponibili tutte le informazioni che sono utili alla corretta gestione fiscale dei veicoli con procedure complementari ed incrementali a quanto già previsto dal Pubblico Registro Automobilistico che è la base normativa di riferimento per i ruoli tributari;
- f) ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, può essere affidataria della gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche da parte delle Regioni, Province Autonome e Agenzia delle Entrate;
- g) ai sensi del Decreto del 28 settembre 2020 emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha acquisito al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente, al fine di consentire alle amministrazioni titolari del tributo l'individuazione del soggetto attivo di imposta sulla base della residenza dell'utilizzatore e determinare l'importo del tributo;
- h) al fine di consentire, così come previsto dal decreto-legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica avvengano in via esclusiva secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85/2005, quindi attraverso il sistema pagoPA, ha realizzato in collaborazione con AgID un *Hub* denominato pagoBollo per l'erogazione di servizi verso le Pubbliche Amministrazioni completamente integrato con la piattaforma pagoPA.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

Articolo 2

Oggetto della cooperazione

1. La Regione Siciliana e l'Automobile Club d'Italia, cooperano, alla determinazione ed al costante aggiornamento del ruolo tributario, archivio regionale, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione Siciliana e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. La cooperazione persegue gli obiettivi comuni stabiliti

dalle rispettive normative di riferimento, consistenti nello svolgimento di tutte le attività funzionali e accessorie alla regolare ed efficiente tenuta degli archivi nazionale e regionale della tassa automobilistica nonché del PRA.

2. L'archivio regionale è di esclusiva proprietà della Regione Siciliana che ne ha la piena ed incondizionata disponibilità; l'ACI assicura, subordinatamente alla tutela della sicurezza e dell'integrità dei dati, il pieno accesso all'archivio a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima; è assicurata da ACI la disponibilità informatica dell'archivio al termine del presente Accordo di Cooperazione, fermo restando il backup annuale dei dati dello stesso archivio da trasmettere alla Regione entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

La cooperazione persegue, inoltre, i più generali obiettivi e interessi pubblici del buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, dell'efficacia dell'attività amministrativa, della trasparenza e della tutela dei diritti del contribuente.

Ulteriori obiettivi comuni alle parti, indicati nel citato articolo 51, comma 1 e 2 bis, sono:

- migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ed ambiti affini;
- favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità tra le banche dati;
- eliminare duplicazioni di banche dati;
- contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche;
- conseguire risparmi di spesa.

Articolo 3

Cooperazione nello sviluppo di un nuovo sistema di gestione degli archivi (NSTAR)

1. La gestione degli archivi nazionale e regionale che viene effettuata da ACI e Regione Siciliana comporta la valorizzazione delle componenti comuni in questo comprendendo l'hardware e ed il software necessari allo scopo.

2. L'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware e software (NSTAR Nuovo sistema delle tasse regionali) allo scopo di assicurare, anche nel caso di interruzione dei servizi o di perdita di dati, la continuità della riscossione e dei servizi conseguenti che ACI deve garantire alla Regione mediante la disponibilità dell'archivio nazionale ai sensi del DM 418/98.

3. La Regione fornirà ad ACI gli elementi utili e necessari per migliorare ed integrare le funzionalità del software in argomento basati sulle interazioni con l'archivio regionale/nazionale correlate alle richieste pervenute alla Regione o a nuove esigenze della stessa Regione.

4. Il nuovo sistema di gestione degli archivi, previsti dal DM 418/98, denominato NSTAR sfrutta il moderno paradigma "As A Service".

Grazie a questo approccio, il sistema NSTAR:

- può essere utilizzato dalle Regioni/ Province Autonome per favorire un processo di internalizzazione della gestione del tributo;
- ha un alto grado di personalizzazione/integrazione con i sistemi informatici regionali (contabilità, gestione riscossione coattiva, pagoPA, etc);
- è una componente essenziale del sistema di gestione dell'archivio nazionale ANTA e delle sue funzioni specifiche.

5. La portabilità del sistema NSTAR, secondo le regole previste dal CAD, consentirà alla Regione Siciliana di utilizzare proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico nel quale è integrato l'archivio nazionale, che è stato qualificato al

massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/ 2019, per garantire la continuità del servizio.

6. La gestione condivisa della base dati che costituisce l'Archivio Regionale e la corrispondente porzione di Archivio Nazionale, richiede il costante e continuo aggiornamento ed allineamento che le due Amministrazioni garantiscono attraverso:

- a) le strutture regionali presenti sul territorio;
- b) le Unità Territoriali dell'ACI;
- c) l'acquisizione dei dati necessari alla gestione delle tasse automobilistiche ed alla fiscalità dell'auto dal PRA, dalla MCTC, dalla ANPR, dalla Sogei ecc.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle attività e compiti e responsabilità delle parti nella gestione della fiscalità dell'auto ed in particolare dell'archivio della tassa automobilistica della Regione Siciliana

1. Le modalità di svolgimento della cooperazione per la gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche sono riportate nel relativo Disciplinare, espressamente previsto all'articolo 51, comma 2-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione ed è separatamente sottoscritto e ai cui contenuti si rimanda per la descrizione puntuale dei procedimenti/funzionalità.

2. La ripartizione dei compiti, delle attività e delle responsabilità è dettagliata nell'allegato A del disciplinare, denominato "Tabella dei processi, attività e responsabilità", che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.

3. Le Parti mettono a reciproca disposizione le risorse e le competenze necessarie all'attuazione della cooperazione, ad esempio:

- risorse professionali necessarie alla gestione operativa delle attività previste dal presente Accordo ed al relativo Disciplinare ;
- consulenza specialistica per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo ed al relativo Disciplinare;
- beni e servizi informatici per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo ed al relativo Disciplinare;
- locali nelle rispettive sedi per lo svolgimento di attività di comune interesse.
- le relazioni istituzionali utili per il coinvolgimento di altri soggetti ed enti pubblici in attività di comune interesse.

Articolo 5

Modalità di svolgimento delle attività e compiti, e responsabilità delle parti nella gestione della fiscalità automobilistica ed in particolare dell'archivio nazionale della tassa automobilistica

1. ACI gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) sul quale vengono integrati i dati provenienti dal PRA e da tutti gli archivi regionali e provinciali. La Regione Siciliana, con la collaborazione di ACI, procede alla trasmissione di tutti i dati dei pagamenti e degli aggiornamenti che vengono effettuati direttamente sul proprio archivio: i dati dei pagamenti siano essi ordinari o in fase di recupero, i dati dei rimborsi, i dati delle bonifiche effettuate, ed ogni altro dato acquisito direttamente sui sistemi regionali. La Regione si impegna altresì a comunicare ad ACI tutte le modifiche normative inerenti la tassa automobilistica, al fine di concordare le migliori modalità per l'adeguamento dell'Archivio Nazionale (ANTA) ed il suo allineamento all'archivio regionale. L'Archivio Nazionale, ai sensi del DM 418/98, svolge infatti oltre alla principale funzione sussidiaria dei sistemi regionali e provinciali, la funzione di "orchestrazione" degli archivi

regionali/provinciali, regolando e dirimendo i casi di conflittualità che potrebbero verificarsi a seguito di emanazione di disposizioni regionali/provinciali contrastanti.

2. Al fine di garantire sempre l'allineamento dei dati presenti nell'Archivio Nazionale alla situazione sostanziale ed intervenire sulle dicotomie che possano derivare dalla circolazione interregionale dei veicoli, ACI attiva sul territorio la funzione di assistenza nazionale ed in tale contesto gestisce anche le richieste inerenti le posizioni fiscali di competenza della Regione. La correzione delle posizioni fiscali può essere attivata anche direttamente dalla Regione, con la collaborazione di ACI, mediante la segnalazione all'Archivio Nazionale di eventuali incongruenze presenti sul proprio archivio al fine della rettifica della posizione tributaria; effettuata la verifica viene restituito l'esito alla Regione che, con la collaborazione di ACI, procede alla correzione o conferma dei dati presenti sul proprio archivio. E' attivo anche il processo inverso.
3. L'intervento dell'Archivio Nazionale può essere richiesto anche per verifiche massive.
4. L'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) svolge il ruolo di soggetto aggregatore: ai sensi del DM del 28 settembre 2020 citato nelle premesse, al sistema informativo del PRA vengono acquisiti i dati relativi ai veicoli concessi in noleggio a lungo termine. I predetti dati sono utilizzati per l'aggiornamento di ANTA ed in attuazione dell'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019, aggregati ai dati degli archivi regionali e provinciali. La Regione Siciliana, con la collaborazione di ACI, si impegna a trasferire al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori di propria spettanza di cui sia venuta a conoscenza per effetto delle proprie attività di assistenza, controllo e recupero coattivo, consentendo ad ACI di individuare correttamente il soggetto attivo di imposta. Effettuata l'acquisizione dei predetti veicoli, ACI verificherà i dati così trasmessi dalla Regione con quelli trasmessi dalle società di noleggio. Non appena disponibili, al sistema informativo del PRA vengono altresì acquisiti i dati provenienti dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), Camere di Commercio, INAD, utili alla gestione della tassa automobilistica; tali dati saranno integrati in ANTA e resi disponibili alla Regione che si impegna a segnalare ogni caso di incongruenza od errore oltre a quelli già resi disponibili dalla Regione Siciliana (anagrafe tributaria).
5. ACI, in qualità di titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, per quanto di competenza, affianca la Regione nel governo delle procedure necessarie alla gestione degli errati pagamenti conseguenti alla inesatta individuazione del soggetto attivo di imposta, in tutti i casi in cui il contribuente, per cause a lui non attribuibili, effettua erroneamente il pagamento a favore della Regione o ad altra Amministrazione benché di competenza della medesima Regione. La Regione Siciliana ed ACI collaborano per l'individuazione delle cause della errata attribuzione e per il trasferimento degli errati incassi al corretto soggetto attivo di imposta. ANTA assicura anche il processo inverso. ACI provvede alla correzione negli archivi dell'attribuzione del versamento.
6. La cooperazione tra la Regione Siciliana ed ACI potrà essere estesa al recupero dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, al fine di perseguire la corretta imposizione della tassa automobilistica e migliorare la relativa attività di recupero utilizzando le informazioni contenute nelle contestazioni dei contribuenti.

Articolo 6

Piano operativo

1. ACI e Regione Siciliana definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale.
2. Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.
3. In assenza di piano di lavoro si procederà comunque all'attuazione dell'Accordo di cooperazione secondo la pianificazione proposta dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

Articolo 7
Rimborso dei costi

1. I costi sostenuti dalle parti per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo di cooperazione sono rendicontati quadrimestralmente. La stima dei costi differenziali annuali derivanti dall'attuazione del presente Accordo e quantificati da ACI, è contenuta nell'Allegato B al Disciplinare, che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.

Articolo 8
Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione e interruzione

1. L'Accordo di cooperazione ha durata triennale e decorre dall'1/1/2022 fino al 31/12/2024.
2. È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente l'Accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, con preavviso di almeno tre mesi. Al termine del primo semestre, le parti effettueranno la verifica di congruità delle prestazioni e, ad insindacabile giudizio di ciascuna di esse, potranno risolvere l'accordo di cooperazione per esigenze organizzative.
3. Il presente Accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività in corso e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 9
Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Articolo 10
Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI, titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Siciliana.
2. ACI e Regione Siciliana sono rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per l'Archivio Regionale e per l'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche.
3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato C del disciplinare, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.

Per la Regione Siciliana

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Dirigente del

Il Presidente

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente